

CODICE CIVILE

Libro VI - Della tutela dei diritti Titolo II - Delle prove

Art. 2725 Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta.

Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'[articolo precedente](#).

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.